

Regione Piemonte



Provincia di Vercelli

Comune di Borgo Vercelli

Piazza XX Settembre N°2 – CAP 13012 – Tel. 0161/32136 – 329959 – Fax 0161/32777

Cod. Fiscale: 80003710029 - P.I.V.A.: 00376420022

www.comuneborgovercelli.it – protocollo@comuneborgovercelli.it

PEC: protocollo.comuneborgovercelli@legalmail.it

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 24.03.2014 (IUC)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05.05.2020.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2021 (MODIFICA)



INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO
ARTICOLO 3	DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
ARTICOLO 4	SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ARTICOLO 5	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO
ARTICOLO 6	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ARTICOLO 7	RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ARTICOLO 8	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 9	PIANO FINANZIARIO
ARTICOLO 10	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.
ARTICOLO 11	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.
ARTICOLO 12	UTENZE DOMESTICHE, QUOTA FISSA, QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
ARTICOLO 13	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
ARTICOLO 14	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.
ARTICOLO 15	UTENZE DOMESTICHE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE
ARTICOLO 15 BIS	UTENZE DOMESTICHE BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI
ARTICOLO 16	UTENZE NON DOMESTICHE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE
ARTICOLO 17	ALTRI FORME DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 17 BIS	AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA
ARTICOLO 18	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
ARTICOLO 19	TRIBUTO GIORNALIERO
ARTICOLO 20	TRIBUTO PROVINCIALE.
ARTICOLO 21	RISCOSSIONE ORDINARIA
ARTICOLO 22	CAMBIO DI RESIDENZA DEL SOGGETTO PASSIVO
ARTICOLO 23	DICHIARAZIONE TA.RI.
ARTICOLO 24	RIMBORSI E COMPENSAZIONE.
ARTICOLO 25	IMPORTI MINIMI
ARTICOLO 26	FUNZIONARIO RESPONSABILE.
ARTICOLO 27	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.
ARTICOLO 28	SANZIONI ED INTERESSI.
ARTICOLO 29	ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
ARTICOLO 30	RISCOSSIONE COATTIVA.
ARTICOLO 31	DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.
ARTICOLO 32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
ARTICOLO 33	NORMA DI RINVIO.
ARTICOLO 34	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.



ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di BORGO VERCCELLI della TARI istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma e dal comma 738 della L.160/2019;

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del soggetto passivo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo del tributo è il Comune di BORGO VERCCELLI.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
6. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è chi utilizza nel Comune di Borgo Vercelli, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.



ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI E

RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido;
 - L'intestatario della scheda di famiglia anagrafica.
 - Il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui all'**Art. 23**.
 - I componenti del nucleo familiare.
 - b) per le utenze non domestiche,
 - Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica
 - Il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a **183 giorni**, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo



ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati

USO DOMESTICO. Sono considerati tali, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).

Anche la presenza di mobili (anche se parziale) e/o la presenza di apparecchiature mobili che sostituiscono le utenze di rete (es. generatori di energia elettrica, erogatori di acqua, fornelli, ecc) costituisce presupposto per l'applicazione del tributo.

USO NON DOMESTICO. I locali forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, costituisce presupposto per l'applicazione del tributo.

- a) La parte degli impianti sportivi non destinata al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (es: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.).
 - b) Sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono assoggettati a tariffa i vani accessori ai predetti locali (uffici, magazzini, cucine, locali di ristorazione, sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari, ecc)
 - c) I locali annessi agli edifici di culto, ad uso abitativo, singolo o collettivo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (es: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili).
3. Sono comunque soggette al tributo, tutte le aree scoperte occupate o detenute, adibite a qualsiasi uso, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.



ARTICOLO 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all' Art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in ovvie condizioni di non utilizzabilità.

UTENZE DOMESTICHE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- locali totalmente privi di:
 - a) tutte le utenze di rete (gas, acqua, energia elettrica),
 - b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

UTENZE NON DOMESTICHE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- Locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all' Art.7 del presente regolamento.
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana.
- Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione.
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo.
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.



- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali.
- La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.).
- Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali:
 - a) Sale operatorie
 - b) Laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.
- Depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione e dichiarati come disposto dall'**Art. 7**
- Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.
- I locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva.
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
- Aree comuni condominiali ai sensi dell'**Art.1117** del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- Locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.



ARTICOLO 7

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

(Modificato con Delibera di Consiglio n.26 del 30.6.2021)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TA.RI. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del soggetto passivo dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIE ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e	30
Attività manifatturiera con superfici adibite a	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'Art.23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).



- 9
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
 5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
 3. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.



ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. In sede di prima applicazione della TA.RI., la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto-legge 06.12.2011, n. 201, o della T.A.R.S.U., di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30.12.1993, n. 504;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n.138.

All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, è possibile fare riferimento



al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce sulla base della effettiva destinazione d'uso dei singoli locali o aree.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o simili.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
7. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
9. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.



13

ARTICOLO 12

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA, QUOTA VARIABILE E

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, la suddivisione dell'utenza tra domestica e non domestica.
2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie al numero degli occupanti (Ka) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
4. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente Kb, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
5. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

DOMESTICHE RESIDENTI:

- a) Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche dei residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti dal foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'
Art.23.

- b) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.



- c) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
- d) Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene considerato pari a **DUE**.
- e) Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano come utenze non domestiche.
- f) Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a **DUE**.
- g) Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate all' Ufficio Tributi dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa secondo quanto stabilito dall'**Art.23**.

DOMESTICHE NON RESIDENTI:

- a) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
- b) Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti stabilito è pari a **DUE**.
- c) Nell'eventualità che da accertamenti effettuati risulti che il numero degli occupanti sia superiore a quanto stabilito nel comma precedente, il Responsabile dell'Ufficio Tributi può, con atto motivato, adeguare la dichiarazione, di cui all'Art. 18, al numero effettivo di persone che occupano stabilmente i locali dichiarati.

L'adeguamento del tributo avrà effetto a partire dall'inizio del periodo ove è stato accertato l'uso dei locali.

6. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:



**UTENZE DOMESTICHE
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
PARTE FISSA
DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,54
2	0,63
3	0,70
4	0,75
5	0,80
6 o più	0,84

**UTENZE DOMESTICHE
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
PARTE VARIABILE
DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	95,3
2	152
3	190
4	209
5	276
6 o più	324



UTENZE NON DOMESTICHE
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
PARTE FISSA
DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

CAT.	COD. TRIBUTO	ATTIVITÀ	KD APPLICATO
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22
2	TT0	Cinematografi e teatri	000
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	000
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	000
5	CC0	Stabilimenti balneari	000
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,20
7	A00	Alberghi con ristorante	0,74
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,55
9	X00	Case di cura e riposo	0,65
10	XX0	Ospedali	10,55
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	0,69
12	U00	Banche e istituti di credito	0,38
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,60
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,74
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	000
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	000
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,49
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	000
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,63
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,387
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,35
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	000
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	2,52
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	1,21
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,06
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da	4,19
28	I00	Ipermercati di generi misti	000
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	2,42
30	DD0	Discoteche, night club	0,72



UTENZE NON DOMESTICHE
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
PARTE VARIABILE
DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

CAT.	COD. TRIBUTO	ATTIVITÀ	KC APPLICATO
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,488 2,67
2	TT0	Cinematografi e teatri	000
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	000
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,648
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,41
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	A00	Alberghi con ristorante	1,02
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,76
9	X00	Case di cura e riposo	0,90,25
10	XX0	Ospedali	000
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	0,95
12	U00	Banche e istituti di credito	0,52
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,82
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,02
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	000
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	000
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,68
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,68
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,61
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	000
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,46
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,67
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,46
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da	5,78
28	I00	Ipermercati di generi misti	000
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	000
30	DD0	Discoteche, night club	0,99



ARTICOLO 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il soggetto passivo presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il soggetto passivo dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. L'iscrizione o la cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che il Responsabile dell'Uff. Tributi sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili dell'inizio o della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.). In tal caso, viene data tempestivamente notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.

ARTICOLO 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nel piano finanziario, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 15

UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 15 %.



stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

2. La riduzione di cui al comma precedente è pari al 25%.
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
4. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 17

ALTRE FORME DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio n.26 del 30.6.2021)

La riduzione può essere concessa anche nei seguenti casi:

1. Occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrociniate dal Comune con apposito provvedimento.
La Giunta Comunale, con apposito atto, delibera l'entità della riduzione fino del 100 % del tributo giornaliero.
2. Enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose.
La Giunta Comunale, con apposito atto, delibera l'entità della riduzione fino del 50 % del tributo giornaliero.
3. Attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre 183 giorni,
La Giunta Comunale, con apposito atto, individua le attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo e delibera l'entità della riduzione fino al 50 % del tributo giornaliero.



- b) Abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., nella misura del 15 %.
 - c) Abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 25 %.
- Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza.
- d) Immobili ubicati all'esterno delle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 % del tributo dovuto
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

ARTICOLO 15 BIS
UTENZE DOMESTICHE
BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

(Nuovo articolo inserito con Delibera di Consiglio n.26 del 30.6.2021)

- 1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
- 2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia **elettrica**, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento

ARTICOLO 16
UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta (limitatamente alla quota variabile) a consuntivo ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.
- Per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero



4. Per locali ad uso abitazione, occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65enni) sole o in coppia con altro anziano (ultra 65enne) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), che non superino il seguente reddito I.S.E.E.:

- a) **€ 5.000,00** per nuclei familiari composti da una persona.
- b) **€ 8.000,00** per nuclei familiari composto da due o più persone.

La Giunta Comunale, con apposito atto, delibera l'entità della riduzione fino del 50 % del tributo dovuto.

5. Nei nuclei familiari residenti (come da Scheda di Famiglia) a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100 %, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali e che vivono stabilmente nei locali soggetti a tributo.

La Giunta Comunale, con apposito atto, delibera l'entità della riduzione fino del 50 % del tributo dovuto.

La riduzione non è dovuta, se il soggetto diversamente abile, pur facente parte della scheda di famiglia, risulta stabilmente ospite presso istituti di cura o di assistenza.

6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Le riduzioni previste al presente articolo sono cumulabili, ma non possono comunque superare l'80 % dl tributo dovuto.

8. A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;



ARTICOLO 17 BIS
AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E
USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA

(Nuovo articolo inserito con Delibera di Consiglio n.26 del 30.6.2021)

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini



dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.

5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - - la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
 - - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la



veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.

11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della **sanzione per infedele denuncia**, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

ARTICOLO 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% con calcolo pro die.

ARTICOLO 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
- È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.



8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 20

TRIBUTO PROVINCIALE.

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono rendicontate e riversate alla Provincia dal Comune.

2. Secondo l'art. 38-bis D.L. 124/2019, dal 01/06/2020, in caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA alla Provincia o alla Città metropolitana è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.lgs. 504/1993)

ARTICOLO 21

RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato e riscosso direttamente dal Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24)
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, il modello di pagamento unificato (F24) con i relativi importi già prestampati.

Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale o altro recapito segnalato dal soggetto passivo come corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate.

3. L'eventuale mancata ricezione da parte del soggetto passivo dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa.

Resta a carico del soggetto passivo l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.



4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli relativi a variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che modificano in corso d'anno l'entità del tributo possono essere conteggiati nell'esercizio finanziario stesso o nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, ovvero determinare un provvedimento di sgravio sull'anno in corso.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
La notifica può avvenire anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
6. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ARTICOLO 22

CAMBIO DI RESIDENZA DEL SOGGETTO PASSIVO

1. Nell'eventualità che il soggetto passivo richieda il cambio di residenza, entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell'emigrazione, il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede al ricalcolo dell'importo effettivamente dovuto.
2. Il saldo ed il relativo modello unificato di pagamento (F24), sarà notificato al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. Il soggetto passivo, entro **60 giorni** dalla data della notifica, provvede al pagamento di quanto dovuto.
4. Se il pagamento non viene effettuato nei termini previsti, il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede immediatamente all'emissione dell'accertamento e all'eventuale riscossione coatta.
5. Nell'eventualità che il soggetto passivo abbia diritto ad un rimborso, entro 60 giorni dalla notifica, il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del soggetto passivo.

La Giunta Comunale, con atto motivato per esigente contabili e finanziarie, può derogare a tale termine per un periodo comunque non superiore a 180 gg.



UTENZE DOMESTICHE

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, numero di telefono.
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto passivo, con indicazione della qualifica.
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali.
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.



ARTICOLO 23

DICHIARAZIONE TA.RI.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi dispone appositi modelli prestampati che il soggetto passivo deve obbligatoriamente utilizzare per la dichiarazione di occupazione, cessione e/o variazione dell'utilizzo dei locali soggetti al tributo. Le dichiarazioni effettuate con modulistica diversa da quella allegata al presente regolamento o fatte a mezzo email non costituiscono documento valido per l'applicazione del tributo.
2. Il soggetto passivo del tributo deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio o la fine dell'occupazione dei locali soggetti a tributo.
 - b) Variazioni a seguito di ristrutturazioni edilizie.
 - c) Variazioni dei componenti il nucleo familiare anche se non residenti.
 - d) Modifiche o cessazioni delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni del tributo
3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve essere presentata, dal soggetto passivo, al Comune **entro 60 giorni** dalla data in cui si è verificata la circostanza rilevante che modifica il tributo
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui ne consegua un diverso ammontare del tributo.
5. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
6. I soggetti obbligati, provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.
 La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune, oppure a mezzo raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.
7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
 In tal senso farà fede la registrazione al Protocollo Comunale se la denuncia viene consegnata a mano o a mezzo fax.
 Se inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data di invio.
 Se inviata a mezzo P.E.C., farà fede la data di avvenuta consegna da parte del gestore del servizio P.E.C.
8. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:



5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui all' **Art. 25**

ARTICOLO 25

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, con riferimento ad uno o più periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo nel cui caso tale importo non viene considerato.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 27

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) Inviare al soggetto passivo questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato negli stessi.
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti.
 - c) Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, può accedere agli immobili, ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, anche mediante personale debitamente autorizzato



In caso di presentazione nei termini, il soggetto passivo ha diritto all'abbuono del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il soggetto passivo dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso il dichiarante che risulti anche proprietario dell'immobile e che comunichi la cessazione dei locali, nell'eventualità che detti locali siano locati ad altra famiglia, o sia in corso la pratica di perfezionamento della locazione, è tenuto a segnalare le generalità del subentrante nella dichiarazione di cessazione.

11. Nel caso di decesso del soggetto passivo, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 183 giorni dal decesso.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TA.RI., restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES.

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

12. L'omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'erogazione delle sanzioni di cui all'Art.28.

ARTICOLO 24

RIMBORSI E COMPENSAZIONE.

1. Nell'eventualità sia stato accertato il versamento di somme non dovute, il soggetto passivo può richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data del pagamento della somma non dovuta.
2. Il rimborso sarà effettuato solo per compensazione nell'ambito dello stesso tributo, sul ruolo emesso per l'anno successivo alla data di presentazione della richiesta.
3. Nel caso il soggetto passivo non sia più residente, oppure nel caso non fosse possibile la compensazione, il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare e/o compensare sono corrisposti gli interessi di legge con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 28 SANZIONI ED INTERESSI.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del soggetto passivo, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 29 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

ARTICOLO 30 RISCOSSIONE COATTIVA.

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ARTICOLO 31 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.

Considerate le difficoltà economiche delle famiglie dovute alla grave crisi economica del nostro Paese, vengono concesse dall'Ente dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazioni.



dallo stesso Responsabile, dando preavviso al soggetto passivo di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione da parte del soggetto passivo od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di semplici presunzioni di cui all'**Art. 2729** del codice civile.


Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.
 - Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TA.RI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'**art. 1, comma 646**, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'**art. 1** della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).



sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento ai contribuenti che ne presentino motivata richiesta.

ARTICOLO 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 33

NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa Rifiuti.

ARTICOLO 34

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio n.26 del 30.6.2021)

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del Decreto Legge n. 201/2011.

Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



